

	STATUTO	
	Associazione di promozione sociale	
	“ARTETIPI APS”	
	ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)	
	E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della	
	normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “ARTETIPI	
	APS” , e assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale	
	non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.	
	L’associazione ha sede legale nel Comune di Parma. Il trasferimento della	
	sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica	
	statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	L’associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 2 (Statuto)	
	L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative	
	norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell’ordinamento giuridico.	
	L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per	
	la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ART. 3 (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola	
	fondamentale di comportamento dell’attività della Associazione stessa.	
	ART. 4 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti	
	e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.	

	ART. 5 - (Finalità e attività)	
	L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di	
	interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati sono:	
	• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs.117/2017;	
	• Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	• Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera l), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	• Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106, di cui all'art. 5 comma 1, lettera p), del D.Lgs.117/2017;	
	• Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	

	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1, lettera u), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire	
	in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le	
	seguenti azioni:	
	- la diffusione della conoscenza dell’ Art brut e delle espressioni	
	artistiche limitrofe arte naif, outsider art, arte popolare . L’associazione	
	intende favorire il dialogo tra queste espressioni e i linguaggi artistici	
	riconosciuti, esplorare le modalità e le forme delle creatività nascenti e	
	compiute, isolate e di gruppo, valorizzare le ricerche e le sensibilità estetiche	
	che forse non troveranno mai definizione e spazio;	
	- la promozione e la divulgazione dei propri scopi sociali attraverso	
	l’adozione di strategie comunicative, con l’organizzazione di convegni,	
	concerti, proiezioni cinematografiche, azioni teatrali, mostre, atelier,	
	workshop, e la partecipazione a fiere;	
	- la realizzazione di progetti formativi, organizzando corsi, seminari,	
	laboratori, anche come gestione di centri estivi, inerenti l’oggetto sociale;	
	- il patrocinio di eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate da enti ed	
	istituzioni pubbliche e private, senza finalità di lucro;	
	- la promozione e la realizzazione di un networking sociale tra gli operatori	
	del settore, per lo scambio e la socializzazione degli intrattenimenti	
	formativi, culturali, artistici e sociali.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali sopra riportati,	
	l’Associazione potrà:	

	• pubblicare articoli e documenti sia in formato cartaceo che in formato elettronico e digitale, relativi ad attività dell'Associazione;	
	• ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n.917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà raccogliere fondi, anche mediante l'offerta di beni di modico valore, organizzazione di eventi, cene o di servizi ai sostenitori;	
	• avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;	
	• partecipare e promuovere attività artistiche benefiche, a scopo umanitario e sociale, anche in occasione di feste popolari o nazionali di contenuto culturale e simbolico;	
	• compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività culturali;	
	• fare contratti, convenzioni, o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, pubblici o privati, partecipare a bandi, pubblici appalti e stipulare contratti di associazione in partecipazione;	
	• promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine	

	utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;	
	intrattenere rapporti con Istituti di Credito.	
	L'Associazione intende inoltre diffondere e sviluppare lo spirito di	
	solidarietà attraverso contributi ad enti di assistenza e volontariato operanti	
	nel territorio e con interventi diretti a favore di soggetti meno abbienti.	
	L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti	
	definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con	
	apposita delibera dell'Assemblea. E' espressamente esclusa ogni attività	
	professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
	Al fine del raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione potrà svolgere	
	attività economiche o finanziarie destinandone gli utili al raggiungimento dei	
	fini associativi, che sono solamente di solidarietà sociale e cultura.	
	Al fine del raggiungimento dei predetti scopi potrà aderire o affiliarsi a	
	qualsiasi ente pubblico o privato, organismo o federazione, che abbia scopi	
	analoghi o connessi ai propri e ne faciliti direttamente o indirettamente il	
	conseguimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo	
	continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e	
	gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse	

	generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente in materia di terzo settore.	
	ART. 6 - (Soci)	
	Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, che accettano gli	
	scopi fissati dallo Statuto, nel rispetto del principio di democrazia interna.	
	Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al	
	rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.	
	I soci si dividono in	
	1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato	
	all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;	
	2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno	
	successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda	
	scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;	
	3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono	
	insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del	
	costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e	
	per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare	
	all'associazione.	
	Il numero degli aderenti è illimitato.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed	
	annotata nel libro degli associati.	
	Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno	
	essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che	
	sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti	

	dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni	
	dell'associato minorenni.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la	
	decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può,	
	entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di	
	recesso.	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
	ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)	
	I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, ai sensi di legge;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del	
	bilancio o rendiconto economico – finanziario;	
	• ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri sociali (libro	
	degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del	
	Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale	
	ne consentirà l'esame personale presso la sede sociale, negli orari di	
	apertura, con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie;	

	votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.	
	I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza	
	all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:	
	rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in	
	modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.	
	ART. 8 - (Qualità di volontario)	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'associazione.	
	ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)	
	Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo.	
	Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso	
	dall'Associazione.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere	
	ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per dimissioni o per morosità o	
	per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a	
	comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti	
	dell'Associazione. E' considerato grave motivo che giustifica l'esclusione	
	del socio, il mancato pagamento della quota associativa per due anni	

	consecutivi.	
	E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.	
	I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei	
	contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.	
	ART. 10 - (Organi sociali)	
	1. Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo (organo facoltativo);	
	e) Il Revisore dei Conti (organo facoltativo).	
	2. Sono organismi ausiliari dell'associazione:	
	a) il Vicepresidente	
	b) il Segretario	
	c) il Tesoriere	
	d) il Presidente Onorario	
	3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora	
	ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117,	
	richiamate all'art. 18 del presente statuto.	
	4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora	
	ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117,	
	richiamate all'art. 19 del presente statuto.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo	
	vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione	
	all'elettorato attivo e passivo.	

	ART. 11 - (Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i	
	soci.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo	
	stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, o	
	un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, mediante avviso scritto	
	da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e	
	contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e	
	l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire	
	con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail, posta elettronica	
	certificata (PEC), spedita al recapito risultante dal libro dei soci, copia della	
	comunicazione è affissa nella sede dell'associazione.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulle persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera	
	visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.	
	E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	determina le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'associazione;	

	• approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto	
	predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• assegna le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed	
	Tesoriere, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite	
	anche alla stessa persona;	
	• determina l'attribuzione del compenso spettante agli amministratori;	
	• determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti e ne determina il compenso;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali	
	regolamenti interni di gestione;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13 - (Validità Assemblee)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è	
	presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima	
	convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega,	

	salvo quanto previsto nel presente articolo, per le delibere relative a	
	modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,	
	conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero	
	massimo di tre deleghe.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei	
	presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne	
	quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea	
	lo ritenga opportuno.	
	L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
	approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e	
	con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e	
	ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.	
	ART. 14 - (Verbalizzazione)	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale	
	redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.	
	ART. 15 - (Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri ed un	
	massimo di nove membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati.	
	Il mandato del Consiglio Direttivo è di quattro anni e i suoi componenti	
	possono essere rieletti.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli	

	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la	
	possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie di associati.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal	
	Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi	
	anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità,	
	il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i	
	consiglieri.	
	Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua	
	vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi	
	dei componenti ne facciano richiesta.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Il Consiglio Direttivo:	
	• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predisporre bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di	
	esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	non siano spettanti all'Assemblea dei soci;	

	• Delibera l’eventuale trasferimento della sede legale, e l’apertura e/o la	
	cessazione di sedi secondarie;	
	• propone e promuove congressi e convegni;	
	• cura l'eventuale realizzazione di pubblicazioni;	
	• tutela i diritti dell'Associazione.	
	Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e	
	quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.	
	Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese	
	dell’associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una	
	diminuzione del patrimonio dell’associazione, cura la tenuta del libro cassa e	
	di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Ai componenti dell’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese	
	sopportate per ragioni del loro ufficio. I soci possono assegnare, per ogni	
	singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell’organo	
	amministrativo.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio	
	Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua	
	sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte	
	dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in	
	carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	
	L'Assemblea Generale può provvedere all'elezione di un Presidente	

	Onorario. Tale carica è puramente onorifica e non conferisce alcun potere. Il	
	Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma	
	non ha diritto di voto. Il Presidente Onorario può appartenere a qualsiasi	
	categoria di Soci, inclusa quella dei Soci onorari.	
	ART. 16 - (Presidente)	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi	
	ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei	
	Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di	
	convocazioni ordinarie che straordinarie.	
	Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza	
	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca	
	l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.	
	Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di	
	tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-	
	Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato	
	definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare	
	entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.	
	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e,	
	in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli	
	deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo	
	operato.	
	ART. 17 (Organo di controllo)	

	E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.117/2017.	
	E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un	
	suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da	
	un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	ART. 19 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	• quote e contributi degli associati;	

	contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	eredità, donazioni e lasciti testamentari;	
	rendite patrimoniali;	
	attività di raccolta fondi;	
	rimborsi da convenzioni;	
	erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del	
	patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai	
	sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o	
	la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	

	dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 21 - (Bilancio)	
	I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali.	
	Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha	
	inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio consuntivo dell'esercizio unitamente al bilancio preventivo per	
	l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono	
	sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio consuntivo.	
	Copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo verranno messi a	
	disposizione di tutti gli associati per la presa visione presso la sede sociale	
	dell'associazione assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha	
	all'ordine del giorno l'approvazione.	
	ART. 22 (Bilancio sociale)	
	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 23 (Personale retribuito)	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito	
	nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla	
	legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.	
	ART. 24 (Assicurazione dei volontari)	
	I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per	

[illegible]